



**Ministero della Giustizia  
Dipartimento per la Giustizia Minorile  
Centro per la Giustizia Minorile  
per la Puglia**



**Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la  
Puglia  
Direzione Generale**

**PROTOCOLLO DI INTESA  
PER LA PRESA IN CARICO CONGIUNTA  
DEI MINORI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTO PENALE**

**VISTO**

- il D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 “Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- il D.Lgs.vo 28 luglio 1989, n. 272 “Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del D.P.R. 22 settembre 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni”;
- la Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- l’Ordinanza Ministeriale 29 luglio 1997, n.455;
- la Legge 28 agosto 1997, n. 285 “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”;
- il D.Lgs.vo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275;
- il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”;
- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- la Direttiva Ministeriale, n. 22 del 06.02.2001 sull’educazione degli adulti;
- la Circolare del Dipartimento della Giustizia Minorile, n. 6 del 2002 recante “Linee guida sull’attività di mediazione culturale nei Servizi Minorili della Giustizia”;
- la Riforma del Titolo V della Costituzione che ha attribuito un ruolo centrale alle Regioni ed alle Amministrazioni locali le quali, collaborando in maniera integrata, sono tenute a garantire livelli di assistenza per tutti i cittadini;
- la Legge della Regione Puglia 12 luglio 2002, n. 13 “Individuazione degli ambiti territoriali e disciplina per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali”;
- la Legge 28 marzo.2003, n.53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
- la Legge della Regione Puglia 10 luglio 2006, n. 19 “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
- l’art. 13 della Legge 2 aprile 2007, n. 40;
- il D.M. 25 ottobre 2007, concernente la riorganizzazione dei Centri territoriali permanenti per l’educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’art. 1, comma 632 della Legge 27/12/ 2006 n. 296;
- l’art. 1, comma 622-624 della Legge 296/2006, concernenti l’innalzamento dell’obbligo di istruzione e il relativo regolamento approvato con D.M. 22 agosto 2007 n. 139;

- la Direttiva Ministeriale del 16 ottobre 2006 sulla cittadinanza democratica e la legalità;
- la Direttiva Ministeriale del 5 febbraio 2007 per la prevenzione e la lotta al bullismo;
- il Decreto del Direttore Generale dell'U.S.R. per la Puglia del 2 marzo 2007 istitutivo del Laboratorio Educativo Giovani e Società (LEGeS).
- le Linee guida inerenti l'obbligo d'istruzione approvato dal Ministero della Pubblica Istruzione in data 27-12-200.

## **TENUTO CONTO**

della presenza nella nostra Regione di fenomeni di povertà, emarginazione e illegalità, che alimentano un diffuso disagio minorile che si esprime in molteplici forme e dimensioni nella scuola e nella società, contribuendo ad alimentare la dispersione scolastica nonché la fuga - da parte dei minori - dalle regole del vivere civile e sociale, dando spesso origine a scelte di devianza;

che quanto suddetto evidenzia l'esistenza di problematiche diverse che hanno una radice comune, imponendo a Giustizia Minorile e Scuola una ricerca di soluzioni congiunte attraverso la definizione di obiettivi condivisi;

che il Centro per la Giustizia Minorile, organo decentrato del Dipartimento per la Giustizia Minorile, attraverso i Servizi Minorili periferici (gli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni di Bari, Lecce e Taranto; i Centri di Prima Accoglienza di Bari, Lecce e Taranto, la Comunità Pubblica di Lecce, gli Istituti Penali per i Minorenni di Bari e Lecce), provvede ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, garantendo ai minori entrati nel circuito penale la tutela dei diritti soggettivi, la promozione dei processi evolutivi in atto e il reinserimento sociale;

che la Scuola, sede istituzionale dell'educazione e dell'istruzione, promuove l'inclusione sociale attraverso l'individuazione dei bisogni formativi del territorio e la ricerca di strategie adeguate al loro soddisfacimento, attraverso l'interrelazione sinergica con altri soggetti preposti, a vario titolo, nell'attivazione di interventi rivolti a minori;

che è pertanto fondamentale una strategia comune che affronti il problema della dispersione scolastica dei minori entrati nel circuito penale e a rischio di devianza

## **PREMESSO CHE**

Il D.P.R. 22 settembre 1988 , n. 448 prevede un'azione sinergica tra i Servizi della Giustizia Minorile e le Istituzioni e gli Enti che si occupano, a vario titolo, dei minori e che è pertanto necessario promuovere tale azione partendo dalla presa in carico dei minori che commettono reato, assicurando l'unitarietà degli interventi, il superamento delle frammentazioni, le dispersioni di energie, in un'ottica interistituzionale che tenga conto del contesto di vita del minore, delle sue relazioni significative e della possibilità di mobilitare risorse personali, ambientali, sociali e familiari, ampliando la rete delle collaborazioni tramite il progressivo coinvolgimento di altri attori istituzionali e non, tra cui la Scuola, il Privato Sociale, il Volontariato, il mondo del lavoro.

L'integrazione tra Servizi costituisce l'elemento portante e qualificante anche di altre normative vigenti (Legge 285/97, Legge quadro 328/2000, D.P.R. 275/99) in una prospettiva tesa ad incentivare, a livello di specifici contesti territoriali, le opportunità offerte ai minori ed agli adolescenti.

Si ritiene necessario, in particolare, regolamentare la collaborazione tra i Servizi Minorili della Giustizia ed i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui al D.M. 25-10-2007 e, nella fase transitoria, i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta (CTP), al fine di perseguire il comune obiettivo della formazione di soggetti in situazione di marginalità.

## **TRA**

la Direzione del CENTRO PER LA GIUSTIZIA MINORILE PER LA PUGLIA, con sede legale in via Amendola 172/c - BARI, rappresentata dal Dirigente Dott.ssa Francesca Perrini, (d'ora innanzi denominato «C.G.M.»)

**E**

la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, con sede legale in via Castromediano 123 - BARI, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Lucrezia Stellacci, (d'ora innanzi denominato «U.S.R.»)

### **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

1. Le parti si impegnano a fornire alle proprie articolazioni territoriali idonee linee di indirizzo per la realizzazione di una strategia comune che affronti il problema della dispersione scolastica dei minori entrati nel circuito penale, demandando la definizione di appositi accordi a livello provinciale che disciplineranno la costituzione di:

- Gruppi Interistituzionali a livello provinciale.
- Équipes Interistituzionali.

2. Funzioni e composizione del **Gruppo Interistituzionale**.

2.1 I Gruppi Interistituzionali avranno funzioni di monitoraggio, verifica, e supporto – a livello provinciale - delle attività che si svolgeranno in sede locale a cura delle Équipes Interistituzionali, nonché definiranno le modalità di costituzione e attivazione di quest'ultime.

I **Gruppi Interistituzionali** nell'ambito degli accordi provinciali provvedono:

- a) ad assicurare la partecipazione degli operatori dei propri servizi all'attivazione di un modello organizzativo-operativo che coinvolga più referenti istituzionali presenti sul territorio;
- b) a promuovere l'accompagnamento delle Équipes Interistituzionali nella definizione delle prassi operative integrate attraverso incontri di carattere informativo, di confronto e di intervento, in relazione ai fabbisogni formativi indicati dagli operatori coinvolti nella sperimentazione;
- c) a favorire l'integrazione di soggetti immigrati anche tramite l'utilizzo di progetti di mediazione culturale a supporto delle attività di alfabetizzazione primaria che si svolgono all'interno degli Istituti Penali Minorili;
- d) a favorire, altresì, la realizzazione dei progetti che verranno presentati dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui al D.M. 25-10-2007 e, nella fase transitoria, dai Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta (CTP), a favore dei minori dell'area penale interna ed esterna;
- e) a valutare e monitorare con cadenza periodica i risultati dell'intervento anche sulla base delle relazioni finali prodotte dalle Équipes Interistituzionali.
- f) a produrre con cadenza annuale una relazione di verifica da inviare al C.G.M. e all'U.S.R.

I **Gruppi Interistituzionali** saranno così costituiti:

- Direttori dei Servizi Minorili del distretto di competenza o loro delegati;
- Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale o suo delegato;

Coordinatori dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui al D.M. 25-10-2007 e, nella fase transitoria, i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta (CTP) o loro delegati;

### 3. Funzioni e composizione dell'Équipes Interistituzionale.

**3.1 Le Équipes Interistituzionali** saranno incaricate della presa in carico congiunta ed integrata dei minori sottoposti a procedimento penale e/o a rischio di devianza.

a) L'intervento si rivolgerà a **minori e giovani adulti, di età compresa tra i 14 ed i 21 anni**, entrati nel circuito penale affinché i soggetti di cui sopra, in relazione alla fascia di età ed alle pregresse attività formative seguite, possano assolvere l'obbligo d'istruzione e/o vengano accompagnati all'obbligo formativo nell'ambito delle attività programmate dai Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui al D.M. 25-10-2007 e, nella fase transitoria, dai Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta (CTP), presenti sul territorio ove i minori risultano residenti o domiciliati.

b) La presa in carico vedrà come momento centrale il lavoro di équipe e l'attivazione tempestiva dei suoi componenti volta a favorire la conoscenza del minore, l'individuazione delle ipotesi di intervento e delle risorse attivabili per la costruzione-realizzazione, insieme al minore, di un progetto educativo in ambito scolastico.

c) La presa in carico del caso da parte del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, di cui al D.M. 25-10-2007 e, nella fase transitoria, del Centro Territoriale Permanente per l'educazione in età adulta (CTP), coinciderà con l'inserimento scolastico del soggetto.

**3.2 Le Équipes Interistituzionali** saranno così composte:

- Operatore del Servizio Minorile interessato;
- Referente della Scuola e/o dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti,
- di cui al D.M. 25-10-2007 e, nella fase transitoria, dei Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta (CTP);

Verrà verificato dai Gruppi Interistituzionali la possibilità di coinvolgimento dell'Ente Locale nella presente intesa, per una più efficace azione sui casi, con previsione di integrazione nelle équipes interistituzionali di un operatore dell'Ente Locale.

### 4. L'U.S.R., attraverso gli Uffici Scolastici Provinciali, si impegna inoltre:

- a) a collaborare attraverso una adeguata informazione e sensibilizzazione con i Centri provinciali per l'istruzione degli adulti, di cui al D.M. 25-10-2007 e, nella fase transitoria, con i Centri Territoriali Permanenti per l'educazione in età adulta (CTP) presenti sul territorio, affinché il Coordinatore del Centro provinciale per l'istruzione degli adulti, di cui al D.M. 25-10-2007 e, nella fase transitoria, del Centro Territoriale Permanente per l'educazione in età adulta (CTP), di volta in volta interessato o un suo delegato, partecipi al Gruppo Interistituzionale;
- b) a finalizzare proprie risorse, nell'ambito dei finanziamenti disponibili per le attività di educazione degli adulti, per progetti mirati all'utenza penale minorile;
- c) a promuovere l'inserimento delle prassi di intervento indicate dal presente accordo nei POF;

### 5. Il C.G.M., attraverso i Servizi Minorili distrettuali, si impegna inoltre:

- a) a garantire la piena attuazione del presente protocollo tramite il coinvolgimento del proprio personale;

b) a prevedere incontri di sensibilizzazione ed informazione a livello locale per la conoscenza del fenomeno della devianza minorile e del sistema della Giustizia Minorile nell'ottica del lavoro integrato sul territorio.

6. Le parti si impegnano, infine, a prevedere **giornate di studio, forum e/o focus group e/o workshop provinciali e/o regionali** di approfondimento sulle tematiche di comune interesse, nonché a verifiche periodiche delle attività svolte ed alla valutazione congiunta degli interventi realizzati.

Il presente protocollo di intesa ha **validità triennale** a decorrere dalla data di sottoscrizione. Le parti si impegnano alla scadenza, valutati gli esiti della collaborazione, a procedere al rinnovo dello stesso.

Bari, 24 aprile 2008

Ministero della Giustizia  
Dipartimento per la Giustizia Minorile  
Centro per la Giustizia Minorile per la Puglia

Ministero della Pubblica Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia  
Direzione Generale

F. to Dott.ssa Francesca Perrini

F. to Dott.ssa Lucrezia Stellacci